

Codice A1415D

D.D. 31 ottobre 2023, n. 1745

IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE CIVILE" UBICATO IN RACCONIGI PIAZZA SANTA MARIA 3 RICHIESTA ALLA REGIONE PIEMONTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO INDISPONIBILE E CONSEGUENTE ISCRIZIONE IN QUELLO DISPONIBILE AI FINI DELL'ALIENAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/1995.



ATTO DD 1745/A1415D/2023

DEL 31/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1415D - Politiche degli investimenti

OGGETTO: IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE CIVILE" UBICATO IN RACCONIGI PIAZZA SANTA MARIA 3 RICHIESTA ALLA REGIONE PIEMONTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO INDISPONIBILE E CONSEGUENTE ISCRIZIONE IN QUELLO DISPONIBILE AI FINI DELL'ALIENAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/1995.

Premesso che:

con D.P.G.R. n. 84 si è costituita, a far data del 1 gennaio 2008 l'ASL CN1 derivata dall'accorpamento delle ex Aziende Sanitarie Locali n. 15, n. 16 e n.17.

Con D.P.G.R n. 129 del 22/12/2008 è stato disposto il trasferimento dei beni immobili, esistenti al 31/12/2007, con vincolo di destinazione sanitaria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. così come sostituito dall'art. 5 del D.lgs. 19/06/1999 n. 229, dalle ex Aziende Sanitarie Locali n.15 di Cuneo, n.16 di Mondovì (CN), n.17 di Savigliano (CN), all'A.S.L. CN1, tra i quali è compreso l'immobile in oggetto.

La Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 17-2093 del 24/05/2011 ad oggetto: "*Iter procedurale per l'autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, conseguente iscrizione in quello disponibile ed alienazione o diverso uso, dei beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà delle Aziende Sanitarie Regionali Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie. Aggiornamento. Revoca D.G.R. n. 37-7963 del 09/12/2002*".

Preso atto che con Deliberazione n.445 del 19/12/2018 il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha approvato l'aggiornamento della classificazione dei beni immobili effettuata ai sensi dell' art. 8 del comma 5 della L.R. n.8/95 e s.m.i. con Determinazione n.1094 del 30/10/2009 e s.m.i..

Preso atto dell'incarico attribuito con determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. 1073 del 03 giugno 2022 allo studio Arch. Di MARIA Marco Antonio di Cuneo relativo a variazioni catastali e predisposizione perizie asseverate inerenti al Complesso Ospedaliero Neuropsichiatrico e all'Ospedale Civile di Racconigi.

Preso atto che tra i beni classificati indisponibili ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. N. 8/95, riportati nell'allegato della deliberazione di cui sopra è compreso il fabbricato denominato "Ex Ospedale Civile", come di seguito individuato a catasto Terreni, a seguito di frazionamento del 21/11/2022 prot. n. CN0135662/2022 e a catasto Fabbricati, a seguito di variazioni catastali del 06/12/2022 prot. n.CN0149833/2022:

Catasto	Foglio	Mappale	Subalterno
Terreni	51	366	
Fabbricati	51	366	4

Preso atto che la Direzione dell'Azienda Sanitaria, nell'ambito degli obiettivi strategici aziendali, aveva previsto per l'anno 2022 l'obiettivo di predisporre un piano di alienazione degli immobili di proprietà totalmente o parzialmente inutilizzati che, per condizioni strutturali o a causa della loro ubicazione, non sono ritenuti funzionali per lo svolgimento di attività istituzionali.

Preso atto che l'Ospedale Civile di Racconigi, P.za Santa Maria n° 3, è stato oggetto di un accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, fra il Comune di Racconigi e l'ASL CN1, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n. 116 del 19 aprile 2022, con il quale sono stati definiti gli impegni delle due Amministrazioni per addivenire, in tempi congrui con la complessità della procedura, all'alienazione del diritto reale di proprietà o alla costituzione del diritto di superficie/proprietà superficiaria.

Preso atto che con deliberazione 433 del 19/12/2022 il Direttore Generale ha chiesto alla Regione Piemonte, Direzione regionale Sanità l'autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e conseguente iscrizione in quello disponibile ai fini dell'alienazione ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n.8/1995 dei bene denominato "Ex Ospedale Civile" e ha disposto quanto segue:

1.l'approvazione della relazione tecnica di stima, redatta in data 07/12/.2022 dall'Arch. DI Maria Marco Antonio di Cuneo, ed asseverata in data 07/12/2022 presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 3564/22, nella quale era stato determinato per l'immobile denominato "Ex Ospedale Civile" il valore di € 1.642.000,00 (euro unmilionesecentoquarantaduemila/00);

2. la dichiarazione di congruità del valore indicato nella Relazione tecnica di stima di cui sopra, per un importo complessivo di € 1.642.000,00 (euro unmilionesecentoquarantaduemila/00);

3. l'invio alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare – settore Politiche degli Investimenti, della richiesta di autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile nonché l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile denominato ex ospedale Civile;

4. l'iscrizione nel patrimonio disponibile, a seguito dell'autorizzazione regionale, con apposito provvedimento della Direzione Generale dell'ASL CN1, da adottarsi solo a seguito della conclusione positiva della procedura di alienazione;

5. la dichiarazione che il ricavato dell'alienazione dell'immobile in esame sarebbe stato destinato al finanziamento delle seguenti attività:

- manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare esistente;
- realizzazione del Nuovo Ospedale unico del quadrante Nord Ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo-Savigliano-Fossano)

6. altresì la dichiarazione che la vendita in questione e la destinazione del ricavato della stessa per l'importo di € 1.642.000,00 (eurounmilionesecentoquarantaduemila/00) erano conformi alla programmazione Aziendale e Regionale

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche degli Investimenti a seguito della verifica della documentazione inviata dall'ASL CN1, aveva richiesto all'Azienda di integrare la Deliberazione sopra citata con i seguenti ulteriori documenti:

a) l'autorizzazione all'alienazione rilasciata ai sensi degli artt. 54-57/bis del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i. dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'immobile denominato "Ex Ospedale Civile";

b) l'integrazione della Relazione di perizia, nel rispetto di quanto previsto nelle schede informative allegate D.G.R. 24/05/2011 n. 17-2093, con l'inserimento dei seguenti dati:

- copia del Certificato di Destinazione Urbanistica
- la segnalazione circa l'esistenza o l'assenza di eventuali vincoli di cui al Codice Civile, relativi alla proprietà dell'immobile in esame
- l riferimento al fatto che il valore del bene era stato determinato sulla base dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 8/95, con rinvio alla lettera (tra quelle elencate nel comma in esame) che individua il principio di valutazione più idoneo adottato per la stima effettuata;
- l'indicazione circa l'attuale destinazione d'uso dell'immobile

c) il dettaglio relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione del bene in esame.

Preso atto che con nota prot. n 2296-P del 30/04/2023, il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Piemonte ha rilasciato l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile in questione subordinandola alla piena osservanza di specifiche prescrizioni.

Preso atto che a seguito della l'autorizzazione all'alienazione del bene anche da parte del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Arch. DI Maria Marco Antonio di Cuneo in data 07/12/2022 ha predisposto la Relazione tecnica di stima, asseverata in pari data, presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 3564/22, integrandola con copia del Certificato di Destinazione Urbanistica e con l'approfondimento dei punti evidenziati dalla Regione specificando che:

sull'immobile esistono le seguenti servitù e vincoli:

servitù attiva di passaggio pedonale e carraio dall'attuale cortile/piazza comunale antistante il recente edificio del poliambulatorio per accedere al cortile antistante al corpo di fabbrica dell'Ex Ospedale;

servitù passiva di elettrodotto nel piano primo sotterraneo a favore dell'adiacente edificio del poliambulatorio con condotta che si dirama dalla cabina di B.T.;

servitù passiva nel piano primo sotterraneo per rete telefonica a favore dell'adiacente edificio del poliambulatorio con condotta che si dirama dalla centrale telefonica;

vincolo diretto di tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D.lgs. n. 42/2004 emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Area beni culturali e Paesaggistici della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con provvedimento in data 01/02/2007 sulla scorta della Relazione storica dell'Arch. Luisa Papotti datata 31/01/2007;

il valore commerciale del bene era stato determinato sulla base dell'art. 11 - comma 1 - lett. "a" della Legge Regionale n. 8/95.

il compendio immobiliare, attualmente in disuso, é adibito ad Ospedale Civile con funzione sanitaria.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.223 del 26/06/2023 che integra la Deliberazione n.433 del 19/12/2022 nei punti sopra descritti e approva la Perizia integrativa predisposta in data 07/12/2022 dall'Arch. DI MARIA Marco Antonio di Cuneo, inviata in data 15/06/2023 con prot. ASL CN1 n° 0077131 (già asseverata in data 07/12/2022 presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo, con il numero cronologico 3564/22), ed effettuate le modifiche richieste dalla Regione Piemonte, nuovamente asseverata in data 14/06/2023 sempre presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 2509/2023.

Preso atto che nella Deliberazione. 233/23 viene rettificato l'utilizzo dell'introito derivant dall'alienazione del bene in oggetto, citato nella Deliberazione n. 433. precisando che l'eventuale plusvalenza conseguente all'alienazione dell'immobile denominato "Ex Ospedale Civile" iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 51 mappale n. 366 sub. 4 sarà destinata al finanziamento dei seguenti lavori:

- ammodernamento tecnologico e strutturale del Presidio Ospedaliero di Savigliano
- interventi minimali di manutenzione straordinaria sul Padiglione Chiarugi dell'ex O.N.P. di Racconigi, al fine di evitarne il crollo e garantire la sicurezza della zona, nelle more del completamento delle procedure di alienazione del bene.

Preso atto della nota prot. 96283 del 27/07/2023 ad integrazione della Deliberazione sopra citata n.233/23, in relazione alla richiesta di autorizzazione alla vendita dell'immobile denominato "Ex Ospedale Civile" ubicato in Racconigi Piazza Santa Maria 3, l'ASL CN1 precisa meglio l'utilizzo dell'eventuale introito derivante dall'alienazione dell'immobile in esame, stimato in € 1.642.000,00, nella fattispecie sottolinea che verrà destinato in piena osservanza della normativa vigente e in particolare, dell'art. 29 del D.lgs n. 118 del 2011, alle seguenti attività:

- Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Savigliano, che necessita di un'opera di ammodernamento tecnologico e strutturale;

- struttura denominata “Padiglione Chiarugi facente parte del complesso immobiliare dell’ex Ospedale psichiatrico di Racconigi, per il quale occorre intervenire con urgenza attraverso un’attività di manutenzione straordinaria
- finanziamento delle scritture contabili, relative all’ex Ospedale Civile di Racconigi, quali cespiti e fondi ammortamento che sono contabilizzati per tale immobile, dando applicazione alla disposizione sopra citata contenuta nel D.L.gs n.118 del 2011.

Preso atto che con Deliberazione n 328 del 18/10/2023 il Direttore Generale dell’ASL CN1 revoca le precedenti deliberazioni n.433 del 19/12/2022 e n. 233 del 26/06/2023, approva la perizia integrativa già redatta in data 07/12/2022 (asseverata in data asseverata 07/12/2022 presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 3564/2023) e nuovamente asseverata, a seguito delle modifiche regionali richieste in data 14/06/2023 sempre presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 2509/2023 allegata alla Deliberazione 328/2023 quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la voce sub. A) e richiede alla Regione Piemonte l’autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e di iscrizione in quello disponibile ai fini dell’alienazione ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 8 (1995, dell’immobile denominato “Ex Ospedale Civile” ubicato in Racconigi Piazza Santa Maria 3 iscritto al Catasto Fabbricati al Foglio 51 mappale n.366 sub. 4 e riportante:

- la copia del Certificato di Destinazione Urbanistica;
- la dichiarazione che sull’immobile in esame esistono le seguenti servitù e vincoli:

servitù attiva di passaggio pedonale e carraio dall’attuale cortile/piazza comunale antistante il recente edificio del poliambulatorio per accedere al cortile antistante al corpo di fabbrica dell’Ex Ospedale;

servitù passiva di elettrodotto nel piano primo sotterraneo a favore dell’adiacente edificio del poliambulatorio con condotta che si dirama dalla cabina di B.T.;

servitù passiva nel piano primo sotterraneo per rete telefonica a favore dell’adiacente edificio del poliambulatorio con condotta che si dirama dalla centrale telefonica;

vincolo diretto di tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D.lgs. n. 42/2004 emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Area beni culturali e Paesaggistici della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con provvedimento in data 01.02.2007 sulla scorta della Relazione storica dell’Arch. Luisa Papotti datata 31.01.2007;

il valore commerciale del bene era stato determinato sulla base dell’art. 11 - comma 1 - lett. “a” della Legge Regionale n. 8/95;

altresì, la dichiarazione che il compendio immobiliare, attualmente in disuso, è adibito ad Ospedale Civile con funzione sanitaria.

Preso atto che l’ASL CN1 con la deliberazione su menzionata dichiara che le somme introitate dall’alienazione dell’immobile denominato “ex Ospedale Civile”, saranno utilizzate per interventi già ricompresi nella procedura EDISAN e conformi alla programmazione aziendale e nello specifico:

- per l'80% dell'introito per interventi relativi al Presidio Ospedaliero di Savigliano previsti all'interno della programmazione aziendale inserita in EDISAN;
- per il 20% dell'introito negli interventi di manutenzione straordinaria sul Padiglione Chiarugi, al fine di evitarne il crollo e garantire la sicurezza della zona.

Preso atto della dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di congruità del valore determinato nella Relazione tecnica di stima sopra indicata, per un importo complessivo di € 1.642.000,00 (euro unmilionesecentoquarantaduemila/00).

Vista la Perizia integrativa predisposta in data 07/12/2022 dall'Arch. DI MARIA Marco Antonio di Cuneo, inviata in data 15/06/2023 con prot. ASL CN1 n° 0077131 (già asseverata in data 07/12/2022 presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo, con il numero cronologico 3564/22), ed effettuate le modifiche richieste dalla Regione Piemonte, nuovamente asseverata in data 14/06/2023 sempre presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 2509/2023 allegata alla Deliberazione 328/2023 quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la voce sub. A).

Viste le Deliberazioni n.433 del 19/12/2022 e n.233 del 26/06/2023 con le quali il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha richiesto alla Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare -Settore Politiche degli Investimenti l'autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e conseguente iscrizione in quello disponibile ai fini dell'alienazione ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1995.

Vista la deliberazione n. 328 in data 18/10/2023 del Direttore Generale dell'ASL CN1 ad oggetto "immobile denominato "ex ospedale civile" ubicato in Racconigi Piazza Santa Maria 3 – richiesta alla Regione Piemonte di autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile e di iscrizione in quello disponibile ai fini dell'alienazione ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1995 con approvazione perizia integrativa asseverata – revoca delle precedenti deliberazioni n° 433 del 19/12/2022 e n° 223 del 26/06/2023.

Ritenuto in considerazione di quanto precede, di autorizzare l'Azienda ASL CN1 alla cancellazione del bene in oggetto ai sensi dell'art.14 della legge regionale n.8/95

Rilevato che le citate deliberazioni vengono proposte dal Responsabile della S.C. Servizio Legale Interaziendale cui afferisce la S.S. Patrimonio, Avv. Piero Giuseppe Reinaudo, che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 3 e 16 del D. lgs n 29 del 03/02/1993 s.m.i;
- gli artt. 14 e 15 della L.R. n 8 del 18/01/1995 s.m.i;
- l'art 5 comma 2 del D.lgs n 229/99 s.m.i;
- l'art 24 della L.R. n 18 del 06/08/2007;
- a D.C.R. n 136-39452 del 22/10/2007;

- l'art 17 della L.R. n 23 del 28/07/2008;
- la D.G.R. n. 17-2093 del 24/05/2011;

determina

1. di autorizzare la cancellazione dal patrimonio indisponibile, l'iscrizione nel patrimonio disponibile e successiva alienazione ai sensi degli art.14 L.R. n 8/95 s.m.i., del bene immobile costituente patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 denominato "Ex Ospedale Civile" - sito in Racconigi sito in Piazza Santa Maria n.3, individuato a catasto Terreni, a seguito di frazionamento del 21.11.2022 prot. n. CN0135662/2022 e a catasto Fabbricati, a seguito di variazioni catastali del 06.12.2022 prot. n.CN0149833/2022 nel modo seguente:

Catasto	Foglio	Mappale	Subalterno
Terreni	51	366	
Fabbricati	51	366	4

subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni e condizioni imposte dal Ministero della Cultura – Segretariato regionale per il Piemonte nell'autorizzazione di cui alla nota,prot. n. 2296-P di cui ai numeri da 1. A 13; si specifica, che il Segretariato regionale del Piemonte, nella nota succitata, ha altresì disposto quanto segue:

“le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento saranno riportate nell'atto di trasferimento. Esse saranno altresì trascritte, su richiesta della competente Soprintendenza, nei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio- Servizio Pubblicità Immobiliare.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.59 del Codice dei beni culturali, il futuro atto di alienazione dovrà essere notificato alla Soprintendenza ABAP Alessandria, e a questo Segretariato per conoscenza, con le modalità e nei termini prescritti dal medesimo articolo.”

Si richiamano, altresì, i vincoli del PRGC di Racconigi insistenti sul mappale 366 del foglio 51 per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.45 e 47 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), nonché le previsioni normative di cui al Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017. Si richiede inoltre, per gli impatti ambientali eventualmente generati dagli interventi sul mappale in oggetto, che dovranno essere soddisfatte le azioni di mitigazione e compensazione previste dalla VAS allegata al vigente PRGC di Racconigi e rispettate le disposizioni dell'art.43 quater delle citate NTA;

2. di dare atto che la perizia di stima Integrativa redatta dall'Arch. DI MARIA Marco Antonio di Cuneo predisposta in data 07/12/2022 é stata asseverata in data 07/12/2022, presso il Giudice di Pace del Tribunale di Cuneo, con il numero cronologico 3564/22 ed effettuate le modifiche richieste dalla Regione Piemonte; nuovamente asseverata in data 14/06/2023 sempre presso il Tribunale di Cuneo con il numero cronologico 2509/2023, allegata alla Deliberazione 328/2023 quale parte integrante e sostanziale dello stesso sotto la voce sub. A)

3. di prendere atto che l'Immobile sito nel Comune di Racconigi risulta avere un valore stimato di € 1.642.000,00 (euro unmilione seicentoquarantaduemila/00);

4. di prendere atto che l' Azienda Sanitaria Locale CN1 intende destinare i proventi derivanti dalla

alienazione, ai seguenti interventi ricompresi nella procedura EDISAN e conformi alla programmazione aziendale

- per l'80% dell'introito per interventi relativi al Presidio Ospedaliero di Savigliano previsti all'interno della programmazione aziendale inserita in EDISAN;
- per il 20% dell'introito negli interventi di manutenzione straordinaria sul Padiglione Chiarugi, al fine di evitarne il crollo e garantire la sicurezza della zona;

5. di dare atto che la suddetta destinazione dei proventi è compatibile con gli atti di programmazione approvati a livello aziendale e non appare in conflitto con gli atti di programmazione definiti in ambito regionale;

6. di dare atto che l' Azienda Sanitaria Locale "CN1" dovrà provvedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione ai fini dell'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte di Enti o Autorità competenti;

7. di dare atto che l' Azienda Sanitaria Locale "CN1" dovrà provvedere alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, l'iscrizione nel patrimonio disponibile e successiva alienazione degli immobili in oggetto di cui alla presente determinazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;

8. dovranno essere rispettate integralmente le limitazioni ed i vincoli dichiarati nel Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) (*allegato n.2 alla succitata integrazione alla relazione tecnica di stima per costituirne parte integrante*) rilasciato dal Comune di Racconigi in data 23.1.2023, con particolare attenzione:

- alla coerenza a prescrizioni, indirizzi e direttive del vigente Piano Paesaggistico Regionale
- alle azioni di mitigazione e compensazione previste dalla VAS allegata al vigente PRGC di Racconigi
- ai vincoli di cui all'art.45 delle NTA del P.R.G.C.
- alle prescrizioni di cui all'art.47 delle NTA del P.R.G. relativo all' "ambito a rischio archeologico" in cui ricade il fabbricato da alienare
- ai disposti di carattere geologico-tecnico delle NTA e della "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" allegati al PRGC di Racconigi
- alle previsioni relative all' Addensamento commerciale A1 in cui ricade il fabbricato in epigrafe
- alle previsioni specifiche dell'area zonizzata nella quale è classificato il fabbricato (area SP 1/a - zona a servizi sociali ex art.21 L.R. 56/77 e smi - di cui all'art.41 delle NTA del PRGC).

9 dovranno essere rispettate integralmente le prescrizioni imposte dal Ministero della Cultura - Segretariato Generale per il Piemonte nella nota con la quale ha rilasciato a codesta ASL l'autorizzazione all'alienazione del fabbricato in epigrafe ai sensi dell'art.56 del D.Lgs 42/2004 (*cf. allegato n.3 alla integrazione alla relazione tecnica di stima, redatta in data 14.6.2023 dall'arch. Marco Antonio Di Maria*).

10.dovranno altresì essere rispettate le servitù elencate al punto 2 della succitata integrazione alla relazione tecnica di stima redatta in data 14/6/2023.

11.di dare atto che l' Azienda Sanitaria Locale "CN1" a conclusione dell'iter procedurale relativo alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, l'iscrizione nel patrimonio disponibile e successiva alienazione degli immobili, dovrà dare comunicazione dell'introito effettivamente ricavato e dello specifico utilizzo di quest'ultimo all'Assessorato alla Sanità – Settore Politiche degli investimenti

della Regione Piemonte;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1415D - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Sandro Petruzzi